

**ADDENDUM ALL'ACCORDO "CONTRATTO DI SERVIZIO" PER LA
GESTIONE DEI CIMITERI**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in **duplice originale**, viene sottoscritto il presente ADDENDUM al "CONTRATTO DI SERVIZIO" fra le Parti:

- **CITTÀ DI TORINO**, piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, in persona del dottor Giuseppe BIANCIOTTO, nato a Torino il 24 giugno 1954, Dirigente del Settore Contratti, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione della Giunta Comunale in data 29 giugno 2010 (mecc. n° 2010 03870/064) che, unitamente agli allegati 1 e 1.1 ed omessi gli allegati 2 e 2.1, in copia certificata conforme si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A",

di seguito per brevità "**COMUNE**";

- **AFC TORINO SPA**, con sede legale in Torino, Corso Peschiera 193, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino 07019070015, capitale sociale interamente versato Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), in persona dell'Amministratore Delegato dottor Alessandro Bosco, nato a Torino il 08 giugno 1968, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 maggio 2010,

di seguito per brevità "**AFC**";

PREMESSE

i) tra le Parti sono stati sottoscritti e sono attualmente in vigore il "Contratto di servizio" (scrittura privata non autenticata repertorio AP della Città n. 2082 in data 18 dicembre 2005) e la "Modifica al Contratto di

E.C.U.

N° 6285

Giuseppe BIANCIOTTO
Alessandro Bosco

	servizio" (scrittura privata non autenticata repertorio RCU 5899 in data 29
	maggio 2007), contratti che disciplinano i rapporti tra la società AFC e il
	COMUNE per il servizio integrato funebre e cimiteriale della Città di
	Torino, atti riguardanti l'affidamento dei Cimiteri e del servizio pubblico
	cimiteriale;
	ii) AFC riveste la qualità di soggetto Concessionario, nella forma in house,
	del servizio integrato funebre e cimiteriale della Città di Torino
	permanendo in capo al Comune - in un sistema di rapporti definiti - il
	ruolo di indirizzo e di responsabilità del servizio pubblico cimiteriale;
	iii) venivano, altresì, adottate misure di salvaguardia e di mantenimento
	dell'equilibrio dei saldi finanziari attraverso particolari metodologie di
	calcolo di remunerazione con una articolata strutturazione del canone di
	concessione, composto da una parte fissa ed una parte variabile; peraltro,
	successivamente, venivano estesi ad AFC gli interventi e compiti prima
	rimasti in capo al COMUNE.
	iv) AFC - per effetto dei citati contratti - ha anche la facoltà di assentire la
	sub-concessione a favore esclusivamente delle persone indicate dal
	Comune ai sensi dell'art.4 del "Contratto di Servizio"; per l'esercizio di tale
	facoltà AFC deve però corrispondere al Comune degli importi da stabilirsi
	con modalità variabili e articolate che richiedono metodologie di calcolo
	non sempre agevoli; conseguentemente ciò ha (inevitabilmente) comportato
	l'innegabile difficoltà di redigere modalità di calcolo delle componenti
	variabili del "canone" quali la valorizzazione della licenza di sub-
	concessione dei contratti di sepoltura, nonché la definizione degli interessi
	e la valorizzazione delle attività svolte da AFC in regime di gratuità di legge

(per le componenti decrementali delle precedenti voci costituenti il canone);

v) le Parti, vista la difficoltà di interpretazione per la formazione e definizione del CANONE, hanno convenuto di adoperarsi congiuntamente e in buona fede affinché i principi posti alla base degli ACCORDI, ed in particolare quelli relativi alla salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario di AFC, siano rispettati; conseguentemente, per rappresentare nel bilancio di AFC e in atti del COMUNE i rapporti intercorsi sino al 31.12.2009 in modo chiaro e corretto superando le significative difficoltà nell'interpretare ed applicare compiutamente l'art. 5, hanno convenuto di interpretare una metodologia di calcolo che viene allegata al presente addendum;

vi) ne è conseguita la necessità di procedere ad un riscontro dei rapporti economici intercorsi nel periodo 2006-2009 con la finalità di predisporre la rendicontazione condivisa onde così addivenire alla definizione dei rapporti economici - finanziari ancora sospesi.

vii) Peraltro l'incertezza che ha comportato la definizione dei rapporti economici-finanziari tra le Parti ha, altresì, permesso una condivisa adozione di regole interpretative/valutative delle clausole del "Contratto di Servizio", per una agevole e non più discutibile valorizzazione del canone successivamente al 01 gennaio 2010;

viii) le Parti nel dare atto delle reciproche difficoltà nell'interpretare ed applicare compiutamente la quantificazione complessiva del canone come già esposto nella "MODIFICA AL CONTRATTO DI SERVIZIO", nell'interesse sia del COMUNE che di AFC ed anche nell'interesse pubblico rappresentato, procedono alla definizione dei rapporti ancora "aperti".

Esprimo la mia opinione
Alcanta

	Tutto ciò premesso, le parti convengono di condividere la seguente
	metodologia,
	ed intendono, tramite la sottoscrizione del presente ADDENDUM,
	condividere un percorso di reciproco interesse per il tramite del quale
	addivenire:
	a. alla ricostruzione/rendicontazione dei rapporti economici ritenuti
	ancora "aperti" e, quindi, alla definizione dei rapporti economici con
	riferimento alla data del 31 dicembre 2009;
	b. alla regolamentazione dei punti controversi al fine di eliminare per il
	futuro ogni incertezza interpretativa.
	A) PATTUZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO
	1) Le premesse e gli allegati al presente ADDENDUM costituiscono parte
	integrante ed interpretativa del CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE.
	2) Le metodologie utilizzate per individuare la quantificazione complessiva
	del CANONE, anno per anno con riferimento al 31.12.2009 permettono di
	rappresentare che la composizione del canone è composta :
	a) - da una parte fissa ammontante ad € 1.045.000,00;
	b) - da una parte variabile rappresentata e valorizzata in sintesi da
	licenza di effettiva subconcessione di manufatti con decremento
	della parte di interventi disposti dal Comune ai sensi dell'art. 5 comma 1
	bis del "Contratto di Servizio".
	3) I risultati degli accertamenti condivisi sono esposti nella bozza di Atto di
	transazione e relativo allegato, acclusi alla deliberazione della Giunta
	Comunale in data 29 giugno 2010, come sopra allegata al presente atto
	sotto la lettera "A".

B) RAPPORTI DAL 01 GENNAIO 2010

Con riferimento ai rapporti economici e finanziari sorti dal 01 gennaio 2010 le Parti convengono che il CANONE anno per anno sia determinato secondo la metodologia risultante dal documento allegato al presente atto sotto la lettera "B".

C) TEMPISTICHE


Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente ADDENDUM, come formalizzato in questo atto, è stato approvato dalla Città con la deliberazione adottata in data 29 giugno 2010, sopra citata.

D) CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente ADDENDUM costituisce ricognizione di tutte le intese raggiunte tra le Parti circa la determinazione dei metodi di calcolo e dei risultati relativi ai rapporti in essere al 31 dicembre 2009.

Tutte le modificazioni che si renderanno necessarie circa alle intese intercorse dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti con richiamo espresso al presente ADDENDUM.

Spese del presente atto sono a carico di AFC. Trattandosi di integrazione dei contratti di servizio più volte citati, la predetta Società si avvale della normativa fiscale applicata ai contratti stessi (art. 118 D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) e chiede, pertanto, alla Città la repertoriazione della presente scrittura fra gli atti da registrare in caso d'uso.



Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza
riserve, oggi *05 agosto 2010* come appresso:

Per la Città di Torino

Emette Piccinotti

Per AFC Torino S.p.A.

Aluisio R.

Viato per l'iscrizione al repertorio

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dr.ssa Carla PICCOLINI

[Signature]

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

29 giugno 2010

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Giovanni Maria FERRARIS

Marta LEVI
Domenico MANGONE
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO

Assente per giustificati motivi l'Assessore Gianguido PASSONI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.

OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA CITTÀ DI TORINO E AFC TORINO
S.P.A. IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEBITORIA E CREDITORIA AL 31/12/2009
ADDENDUM AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO: APPROVAZIONE.



Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

La società AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico avente ad oggetto l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali in forza di Contratto di servizio con la Città di Torino approvato con deliberazione n. 56 in data 19 aprile 2005 (mecc. 0409386/040) esecutiva dal 2 maggio 2005, sottoscritto in data 18 dicembre 2005 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 0609187/040).

Con il suddetto provvedimento del 19 aprile 2005, il Consiglio Comunale approvava la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali e strumentali, dalla gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore della società "Azienda Farmacie Comunali Torino S.p.A." - costituita per la gestione del servizio pubblico connesso alle farmacie comunali ed operativa dal 1995 - interamente partecipata dalla Città di Torino che ne era azionista unico, ora denominata "AFC Torino S.p.A.", gestione affidata ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c) T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000 e s.m.i., alla condizione prevista dalla norma "che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano".

Con la citata deliberazione del 19 aprile 2005 la Città provvedeva, inoltre, ad approvare il Contratto di servizio inerente la gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali.


Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 0609187/040) si provvedeva a perfezionare l'affidamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, dei complessi immobiliari e delle dotazioni patrimoniali e strumentali dei cimiteri cittadini ad un unico soggetto, determinando un considerevole aumento delle funzioni e delle attività poste in capo alla società AFC Torino S.p.A., al fine di evitare la sovrapposizione delle funzioni amministrative e tecniche per quanto riguarda la gestione delle aree cimiteriali in termini di organizzazione, regolazione e controllo sulle attività e facilitare i cittadini garantendo loro maggiore efficienza e trasparenza nell'utilizzo dei servizi e nello svolgimento delle pratiche.

Inoltre, con la citata deliberazione del 22 gennaio 2007 la Città provvedeva a modificare il Contratto di servizio inerente la gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali.

Ad oggi, in esecuzione di tale provvedimento, la Città di Torino svolge un ruolo di indirizzo del servizio pubblico a garanzia dei diritti e delle aspettative dei cittadini, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è interamente pubblica e unipersonale, sia attraverso un costante monitoraggio e controllo della gestione.

Nell'ambito dei rapporti instaurati nei vigenti contratti di servizio le Parti, effettuata la verifica congiunta dello stato della situazione debitoria e creditoria al 31.12.2009, convengono sui

dati espressi di seguito ed allegati all'atto di transazione riconoscendo e/o confermando le somme ivi previste, rinunciando, a spese compensate e fatti salvi i rapporti derivanti da operazioni poste in essere e non ancora concluse, quali ad esempio la consegna di manufatti cimiteriali ancora in corso, che verranno perfezionati in seguito ai diritti eventuali nascenti da interpretazioni circa la metodologia di calcolo del Canone nonché rinunciando ad ogni diritto, interesse legittimo, pretesa risarcitoria e/o indennitaria comunque denominata ad essi connessa per quanto riguarda le voci espresse in tabella ed in ogni caso e specificamente alla determinazione del Canone così come segue:



	CREDITI DI AFC VERSO COMUNE DI TORINO	DEBITI DI AFC VERSO COMUNE DI TORINO
CANONE (Art. 5 comma 1 bis - CdS)	6.040.127	
ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE (art. 3 comma 3- CdS)	1.101.065	
CONTRIBUTO CREAZIONE AREA DISPERSIONE CENERI (n.mecc. 2008 09686/064)	200.000	
CANONE (Art. 5 comma 1 - CdS)		10.605.272
<i>di cui parte variabile - licenze</i>		7.769.715
<i>di cui parte fissa</i>		2.835.557
Canone parte variabile - interessi		625.742
TARIFFE INCASSATE C/O COMUNE		89.570
RIMBORSI:		
per spese energia elettrica e riscaldamento		686.525
Per rimborsi appalto (n. mecc. 200505115/40)		994.200
TOTALI	7.341.192	13.001.309

valori in euro

Alla luce delle verifiche effettuate le Parti hanno convenuto di approvare e sottoscrivere un documento denominato "Addendum al vigente contratto di servizio per la gestione dei cimiteri" con il quale le Parti condividono la metodologia di determinazione del canone dal 1° gennaio 2010, precisando che tale documento non costituisce novazione del contratto ai sensi dell'art.

1231 del codice civile.

Pertanto si ritiene opportuno e necessario approvare l'atto di transazione (all. 1 – n.) e la relativa tabella (allegato 1.1 – n.) nonché l'“Addendum al vigente contratto di servizio per la gestione dei cimiteri” (all. 2 – n.) con il quale le Parti condividono la metodologia di determinazione del canone dal 1 gennaio 2010 (all. 2.1 – n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'Atto di transazione tra la Città di Torino e AFC Torino S.p.A. con il quale le Parti, effettuata la verifica congiunta dello stato della situazione debitoria e creditoria al 31.12.2009, convengono sui dati espressi di seguito ed allegati all'atto di transazione riconoscendo e/o confermando le somme ivi previste, rinunciando, a spese compensate e fatti salvi i rapporti derivanti da operazioni poste in essere e non ancora concluse, quali ad esempio la consegna di manufatti cimiteriali ancora in corso, che verranno perfezionati in seguito ai diritti eventuali nascenti da interpretazioni circa la metodologia di calcolo del Canone nonché rinunciando ad ogni diritto, interesse legittimo, pretesa risarcitoria e/o indennitaria comunque denominata ad essi connessa per quanto riguarda le voci espresse in tabella ed in ogni caso e specificamente alla determinazione del Canone, così come segue:



	CREDITI DI AFC VERSO COMUNE DI TORINO	DEBITI DI AFC VERSO COMUNE DI TORINO
CANONE (Art. 5 comma 1 bis - CdS)	6.040.127	
ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE (art. 3 comma 3- CdS)	1.101.065	
CONTRIBUTO CREAZIONE AREA DISPERSIONE CENERI (n.mecc. 2008 09686/064)	200.000	
CANONE (Art. 5 comma 1 - CdS)		10.605.272
<i>di cui parte variabile - licenze</i>		7.769.715
<i>di cui parte fissa</i>		2.835.557
Canone parte variabile - interessi		625.742
TARIFFE INCASSATE C/O COMUNE		89.570
RIMBORSI:		
per spese energia elettrica e riscaldamento		686.525
Per rimborsi appalto (n. mecc. 200505115/40)		994.200
TOTALI	7.341.192	13.001.309

valori in euro

nonché l'“Addendum al vigente contratto di servizio per la gestione dei cimiteri” con il quale le Parti condividono la metodologia di determinazione del canone dal 1° gennaio 2010 precisando che tale documento non costituisce novazione del contratto ai sensi dell'art. 1231 del codice civile;

- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco
Tom Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Settore Partecipazioni Comunali
Renzo Mora

La Funzionaria in P.O. con delega
Settore Partecipazioni Comunali
Gabriella Delli Colli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
il Dirigente Delegato
Anna Tironi

In originale firmato



IL SINDACO
Sergio Chiamparino

IL SEGRETARIO GENERALE
Adolfo Repice

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 luglio al 17 luglio 2010;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 luglio 2010.

2010-0381/064
Allegato n: 52 Vr. 29 par. 2.7
a deliberazione della Giunta Comunale
in data 29 GIU 2010

ALL 1


IL DIRIGENTE
(Dr. Renzo MORI)

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

la Città di Torino con sede in Torino - Piazza Palazzo di Città n. 1, in persona del Dirigente rappresentante *pro tempore* Sig. _____, d'ora in avanti, per brevità, "CITTÀ",

e

la AFC Torino S.p.A., con sede a Torino, Corso Peschiera 193, in persona del legale del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* _____, d'ora in avanti, per brevità, "AFC"

denominate "PARTI"

premesso

- i) tra le Parti sono stati sottoscritti e sono attualmente in vigore il "Contratto di servizio" scrittura privata non autenticata AP 2089 e la "Modifica al Contratto di servizio", scrittura privata non autenticata RCU 5899, contratti che disciplinano i rapporti tra la società AFC e il COMUNE per il servizio integrato funebre e cimiteriale della Città di Torino, atti riguardanti l'affidamento dei Cimiteri e del servizio pubblico cimiteriale;
- ii) AFC riveste la qualità di soggetto *Concessionario*, nella forma *in house*, del servizio integrato funebre e cimiteriale della Città di Torino;
- iii) AFC deve corrispondere al Comune un Canone il cui ammontare è da stabilirsi con modalità variabili e articolate che richiedono metodologie di calcolo non sempre agevoli; conseguentemente ciò ha comportato l'inevitabile difficoltà di calcolo delle componenti variabili del "canone";
- iv) le Parti hanno così convenuto di trovare una condivisione nel metodo di calcolo dei rapporti economici caratterizzanti l'attività della società AFC che hanno portato alla necessità di sottoscrivere un ADDENDUM con funzione di accertamento condiviso sui sopra citati contratti così da definire le reciproche posizioni creditorie e debitorie relative al rapporto di concessione per il periodo 2006-2009;
- v) Sulla base di tale condiviso accertamento è ora intenzione delle PARTI verificare le discordanze in corso riguardanti il rapporto di concessione e addivenire al riconoscimento di dati contabili comuni e condivisi e di prevenire l'eventuale insorgere di controversie.



CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Le Parti, effettuata la verifica congiunta dello stato della situazione debitoria e creditoria al 31.12.2009, convengono sui dati espressi nella tabella (ALL.1) riconoscendo e/o confermando le somme ivi previste, rinunciando, a spese compensate, ai diritti eventuali nascenti da interpretazioni circa la metodologia di calcolo del Canone nonché rinunciando ad ogni diritto, interesse legittimo, pretesa risarcitoria e/o indennitaria comunque denominata ad essi connessa per quanto riguarda le voci espresse in tabella ed in ogni caso e specificamente alla determinazione del Canone.
- 3) Le Parti dichiarano che il presente Accordo Transattivo è idoneo e sufficiente a garantire l'equilibrio economico finanziario del "Contratto di Servizio"; pertanto, nulla avranno più a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e ragione, indennitari, risarcitori, comunque denominati, per le opere e attività compiute nell'ambito del Contratto di servizio per quanto riguarda le voci espresse in tabella sino al 31 dicembre 2009.
- 4) Le parti si danno atto l'attuazione del presente Accordo Transattivo avverrà nei termini e nei modi previsti dal vigente contratto di servizio e dalla normativa vigente in materia

Il presente atto di transazione avrà efficacia con la sottoscrizione delle PARTI .

Torino li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Città di Torino

Per AFC S.p.A

ALL.1: Situazione debitoria e creditoria tra le parti al 31 dicembre 2009 oggetto di transazione nell'ambito del Contratto di servizio per quanto riguarda le voci espresse in tabella

La presente copia è conforme al documento
allegato alla deliberazione


Giunta Comunale

Torino,

29/6/2010

201003870/064

5 AGO. 2010



2010-038/0/066

ALL. 1.1

Allegato n: 53 Vr. 29 Par. 27
 a deliberazione della Giunta Comunale
 in data 29 GIU 2010


 IL DIRIGENTE
 (Dr. Renzo MORA)

Allegato 1

SITUAZIONE DEBITORIA E CREDITORIA TRA LE PARTI AL 31 DICEMBRE 2009
 OGGETTO DI TRANSAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
 PER QUANTO RIGUARDA LE VOCI ESPRESSE IN TABELLA

	CREDITI DI AFC VERSO COMUNE DI TORINO	DEBITI DI AFC VERSO COMUNE DI TORINO
CANONE (Art. 5 comma 1 bis - CdS)	6.040.127	
ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE (art. 3 comma 3- CdS)	1.101.065	
CONTRIBUTO CREAZIONE AREA DISPERSIONE CENERI (n.mecc. 2008 09686/064)	200.000	
CANONE (Art. 5 comma 1 - CdS)		10.605.272
di cui parte variabile - licenze		7.769.715
di cui parte fissa		2.835.557
Canone parte variabile - interessi		625.742
TARIFFE INCASSATE C/O COMUNE		89.570
RIMBORSI:		
per spese energia elettrica e riscaldamento		686.525
Per rimborsi appalto (n. mecc. 200505115/40)		994.200
TOTALI	7.341.192	13.001.309

valori in euro



Metodologie di determinazione del Canone dal 1 gennaio 2010

Premesso che, nell'ambito del Contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la Città e la Società concessionaria del servizio cimiteriale (AFC Torino S.p.A.), l'articolo 5 prevede che la concessione dei siti cimiteriali e l'esercizio da parte della Società concessionaria della facoltà di sub-concedere a terzi manufatti di sepoltura avvenga previa corresponsione di un canone che, **per la Città**, si struttura in **componenti positive e componenti negative**.

Atteso che le prime si distinguono in parte fissa (riferite alla concessione dei siti cimiteriali alla Società) e parte variabile (riferita all'esercizio conferito alla Società della facoltà di sub-concedere a terzi i diritti d'uso sulle sepolture, in ragione dei manufatti effettivamente sub concessi) e che le seconde, solo variabili, sono riferite al riconoscimento da parte del Comune di costi sostenuti dalla Società per l'attuazione di interventi istituzionali (elencati al comma 2 *quater* dell'all. 2, *sub* 1 del Contratto di servizio) o di altri interventi disposti dal Comune medesimo.

Considerato che

- quanto AFC deve corrispondere al Comune ha in passato richiesto metodologie di calcolo non sempre agevoli e conseguentemente ciò ha comportato l'innegabile difficoltà di calcolo delle componenti variabili del Canone di concessione;
- le Parti hanno convenuto di trovare una condivisione nel metodo di calcolo dei rapporti economici caratterizzanti l'attività della Società e hanno manifestato l'intendimento di sottoscrivere un atto condiviso per la definizione delle reciproche posizioni creditricie e debitorie relative al rapporto di concessione per il periodo 2006-2009

Al fine di individuare una metodologia per la determinazione del Canone di Concessione e a partire dal 1 gennaio 2010 si convengono le seguenti modalità applicative di calcolo delle singole componenti del canone:

1. **Parte positiva fissa:** viene aggiornata in relazione agli interventi di incremento e miglioria approvati, realizzati da AFC e sostenuti economicamente dal Comune così come prevista all'articolo 5 comma 1, lettera d) del Contratto di Servizio. Conseguentemente l'aggiornamento della componente viene inserito nel budget AFC dell'esercizio successivo a quello della conclusione dei lavori.
2. **Parte positiva variabile relativa alle licenze di sub-concessione dei manufatti:** l'ammontare del canone annuale secondo i valori unitari convenzionali di riferimento

individuati dal Comune è riferito al numero dei loculi e cellette effettivamente sub-concessi da AFC nell'anno. Per i loculi in corso di costruzione o costruendi da parte del Comune detti valori di riferimento sono determinati in via definitiva dal Comune medesimo a conclusione del relativo collaudo.

3. **Parte negativa variabile relativa al riconoscimento di costi sostenuti dalla Società:** per le voci previste al citato comma 2 *quater* si assume come parametro una percentuale pari al 28,78% della tariffa comunale di riferimento già condivisa per la determinazione degli importi espressi nell'Atto di Transazione. Eventuali variazioni di detta percentuale potranno essere adottate in sede di revisione del Canone così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Contratto di Servizio. Il Comune mantiene comunque la facoltà di disporre a proprie spese ulteriori interventi, rispetto al citato comma 2 *quater*, incaricando la Società della loro attuazione.

Premesso che il valore della licenza di sub-concessione per i manufatti posti in disponibilità da parte del Comune costituisce integralmente debito della Società, le parti convengono che:

- i. AFC riconosce quale pianificazione di trasferimento quella stabilita dal Comune
- ii. il Comune riconosce che AFC è tenuta a corrispondere solo il valore riferito alla quota di manufatti sub-concessi nell'anno
- iii. fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del bilancio dell'Ente Locale ed in particolare il principio dell'universalità ed il principio di integrità, il canone annuale ed il relativo calcolo degli interessi, di cui all'articolo 5 del Contratto di Servizio, vengono quindi determinati come da schema seguente:

A	Canone parte fissa
b1	sub-concessioni di manufatti nell'anno (<i>comprese quelle riferite ai manufatti presenti nel cimitero al 31 dicembre 2005 e divenuti successivamente disponibili a seguito di retrocessione</i>)
b2	oneri interventi riconosciuti dal Comune
B = (b1+b2)	Canone parte variabile
C= (A+B)	Canone dell'anno di riferimento
D	Debito residuo canone parte variabile non pagato da AFC per anni precedenti a quello di riferimento (debito risultante dalla somma delle componenti b1 e b2)
E= (B+D)	Montante per il calcolo interessi

- iv. il calcolo degli interessi viene effettuato entro trenta giorni a seguito di monitoraggio dell'andamento di ciascuna singola componente del canone così come previsto al pun-

- to iii con riferimento alla situazione alla fine dei mesi di Giugno – Settembre – Dicembre
- v. analogamente si procederà per la verifica degli andamenti del valore delle anticipazioni effettuate da AFC per conto del Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 3
 - vi. le parti si impegnano a regolare formalmente tutta la documentazione utile e necessaria alla riconciliazione dei dati.

Appendice: ulteriori rapporti finanziari

Le parti convengono infine che in sede di approvazione del budget di AFC:

- si effettui una stima del valore delle anticipazioni per conto del Comune di cui all'articolo 3 comma 3 del Contratto di Servizio che dovranno essere rimborsate dal Comune medesimo alla Società.
- analogamente si proceda alla stima dell'ammontare delle tariffe riscosse dalla società per conto del Comune.

Tali stime saranno tempestivamente aggiornate da AFC in corso dell'anno e rese definitive entro il 30 ottobre affinché il Comune possa adeguare le proprie previsioni di bilancio.

La rendicontazione conclusiva dell'esercizio dovrà avvenire attraverso un'analisi ed un riscontro condiviso entro e non oltre il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

